



ORDINANZA N. 119/2024 DEL 04/09/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI PESCARA

Evento FIV denominato "Campionato Nazionale Doppi Giovanili"

dal 05 al 08 settembre 2024

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla



sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA

la nota acquisita al prot. n. E-14069 del 26/08/2024 con cui la Lega Navale di Pescara ha avanzato richiesta di autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali marittime necessarie per lo svolgimento dell'evento FIV denominato "Campionato Nazionale Doppi Giovanili" dal 04 al 08 settembre 2024, in ambito portuale di Pescara;

VISTA

ancora la nota U- 14311 del 29/08/2024 con cui questi Uffici hanno inoltrato la documentazione ricevuta dall'istante alla locale Capitaneria di Porto ed alla Divisione Safety-Security di questo Ente chiedendo di esprimere una valutazione preliminare al riguardo per i relativi aspetti di competenza, comunicando altresì all'associazione organizzatrice l'impossibilità di assentire l'occupazione richiesta nella giornata del 04/09 p.v. in ragione della contestuale organizzazione di altro evento nella medesima area con conseguente necessità di rimodulazione temporale dell'istanza di che trattasi a decorrere dal 05/09/2024;

VISTA

la nota prot. n. U-14311 del 29/08/2024 con cui questo Ente ha richiesto il pagamento del canone dovuto, versato dal sodalizio istante giusta quietanza del 02/09/2024 trasmessa con la suddetta nota prot. E-14517/2024;

VISTE

le valutazioni partecipate dalla Divisione Safety-Security di questo Ente, con comunicazione del 30/08/2024;

VISTI

gli adempimenti prodotti con nota assunta al prot. n. E-14517/2024;

VISTA

la nota acquisita al prot. 14491_2024 del 02/09/2024 con cui la Lega Navale ha trasmesso la planimetria aggiornata;

VISTA

la nota prot. n. U- 14502 del 02/09/2024 con cui questi Uffici hanno richiesto alla locale Capitaneria di Porto di questo Ente di partecipare le proprie valutazioni per i relativi aspetti di competenza in base alle integrazioni pervenute dal sodalizio istante;

VISTE

le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. E-14518/2024;

VISTA

la polizza fidejussoria e la polizza assicurativa RCT-RCO alla quale si fa riferimento e a quelle già prestate per le licenze demaniali marittime rilasciate a codesta Spett.le Lega Navale Italiana, ovvero la concessione demaniale n. 102/2008 del 18/12/2008 e le successive licenze suppletive n. 06/2010 del 06/05/2010 e n.03-1/2021 del 22/04/2021;



- VISTA** la nota trasmessa dalla Lega Navale recante ulteriore integrazione assunta al prot. 14623 del 03/09/2024;
- CONSIDERATO** che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva della Scrivente Autorità per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;
- VISTE** le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;
- VISTI** gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs.30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;
- VISTI** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato Campionato Nazionale Doppi Giovanili";
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nelle giornate del 05 settembre al giorno 08 settembre 2024 avranno luogo nei pressi della Madonna - ambito portuale di Pescara, come da planimetria allegata, le iniziative collegate alla manifestazione "Campionato Nazionale Doppi Giovanili"

Soggetto organizzatore: Lega Navale Italiana di Pescara

I referenti designati dall'organizzazione per la gestione delle emergenze sono:

Responsabile della manifestazione:

Marcello Sonaglia (legale rappresentante LNI Pescara): 329 229 2750;

Responsabile della sicurezza: Alessandro Pavone 346 351 7343;

Responsabile della sicurezza in mare: Domenico Guidotti 331 923 9208

AUTORIZZA



l'occupazione degli spazi a terra ubicati nel porto di Pescara, nei pressi della zona Madonnina, come esemplificato nella planimetria allegata alla presente, nelle giornate dal 05 settembre al giorno 08 settembre 2024 per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative collegate alla manifestazione "Campionato Nazionale Doppi Giovanili", previo rispetto delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza.

ORDINA

Art. 1

1. Ai fini della manifestazione di cui alle superiori premesse e per l'intera durata della stessa, tutti gli spazi a terra preposti all'uso, sì come evidenziati nella planimetria allegata, sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso fino alla conclusione dell'evento in analisi, ad eccezione dei mezzi dei volontari del Comitato Organizzatore, degli atleti e dei responsabili delle squadre.
2. Le aree occupate dovranno corrispondere alla planimetria allegata alla presente;
3. Dovrà essere prevista la presenza di un'ambulanza per tutta la durata della manifestazione sportiva;
4. L'accesso contingentato all'area della manifestazione dovrà essere presidiato ad esclusiva cura del personale dell'organizzazione;
5. In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali;
6. L'apposizione della segnaletica provvisoria di riferimento per i sopra citati divieti e limitazioni di natura temporanea rimane a carico dell'organizzatore, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio dell'evento;
7. I mezzi deputati al servizio di soccorso del presidio sanitario dovranno essere posizionati in modo da essere facilmente visibili ed individuabili dall'utenza in caso di necessità;
8. L'Autorità Marittima avrà la facoltà di valutare la possibilità di limitare e di interdire l'accesso ai mezzi dei partecipanti qualora il loro numero arrechi intralcio alla viabilità ordinaria in ambito portuale e/o comporti un rischio per l'attuazione delle procedure di sicurezza contenute nella presente Ordinanza
9. È fatto obbligo al soggetto organizzatore di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;

Art. 2

L'occupazione demaniale di cui alla presente ordinanza è subordinata altresì all'osservanza delle seguenti prescrizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

1. Dovrà essere adottata ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata di persone e/o cose;
2. Le attività relative all'organizzazione della manifestazione dovranno essere svolte – a cura del soggetto interessato – da personale adeguatamente formato affinché non vengano mai a crearsi interferenze con la pubblica circolazione viaria;



3. Rispetto delle procedure di accesso contenenti nel “Nuovo Regolamento Accessi porto di Pescara” approvato e reso esecutivo con Ordinanza n. 118/2022 del 27/12/2022 di questa Autorità di Sistema Portuale;
4. Dovrà essere assicurato un adeguato servizio d’ordine per il controllo degli accessi e flusso/deflusso dei partecipanti nonché per la verifica delle capienze massime consentite;
5. Dovranno essere predisposti idonei apprestamenti fisici, lato mare, volte a delimitare l’area demaniale interessata all’evento;
6. Dovranno essere previste di misure di mitigazione del rischio di indebito accesso alla limitrofa area di cantiere;
7. Dovrà essere garantito un’adeguata delimitazione dell’area interessata dalla manifestazione, evitando promiscuità e/o interferenze con le limitrofe attività portuali;
8. Il personale dovrà rendersi opportunamente riconoscibile e facilmente identificabile dall’utenza;
9. Dovranno essere assicurati adeguati presidi antincendio, sanitario e di salvamento;
10. Dovrà essere garantita un’adeguata illuminazione in caso di emergenza;
11. L’organizzatore dovrà comunicare immediatamente a questa Autorità, nonché alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Pescara ogni anomalia e/o condizione di potenziale pregiudizio per il regolare svolgimento della manifestazione;
12. Dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale, nonché generale pericolo per la incolumità pubblica;
13. Al fine di risolvere eventuali problematiche che dovessero insorgere relativamente agli impianti elettrici, si prescrive l’obbligo di presenza di un tecnico abilitato all’intervento sui predetti impianti in caso di malfunzionamenti durante lo svolgimento della manifestazione;
14. Dovrà essere previsto un presidio medico mediante la presenza di almeno n. 1 ambulanza, ed apposito personale paramedico specializzato per tutta la durata della manifestazione, posizionata in un’area ben visibile e facilmente identificabile da parte dell’utenza;
15. Dovrà essere presente un sistema di comunicazione dotato di microfono, che il coordinatore dovrà sapere opportunamente utilizzare;
16. Il coordinatore della sicurezza dovrà poter avere accesso al predetto sistema di amplificazione presente nell’area della manifestazione, per poter comunicare, in caso di necessità, ogni notizia utile o azione da mettere in atto al fine della corretta gestione dell’emergenza. In caso di blackout elettrico sarà utilizzato un megafono;
17. Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dovranno garantire un servizio continuato di pulizia delle aree interessate e dei servizi igienici messi a disposizione dei partecipanti e dovranno garantire il ripristino delle aree in uso, con particolare attenzione alla pulizia finale delle aree oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3

L’organizzatore si obbliga ad assumere formale impegno di piena osservanza delle stesse ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l’Autorità di Sistema e l’Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità a qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a



persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio. L'organizzatore si assume tale obbligo con l'avvio dell'utilizzo dell'area per l'evento di cui trattasi fin dalla fase dell'allestimento e fino alla riduzione in pristino delle aree assentite.

L'Autorità Marittima designata e le Forze dell'Ordine avranno il compito di verificare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o tutela della sicurezza.

Il soggetto organizzatore s'impegna inoltre a garantire la messa in atto di tutte le attività di sicurezza necessarie ed in particolare di quelle previste nel proprio piano di emergenza.

Gli organizzatori dovranno predisporre un adeguato servizio di reperibilità per tutta la durata della manifestazione.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Ancona, il 04/09/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi
Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)